



## *Il Ministro della Giustizia*

**VISTA** la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

**VISTO** il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24,

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

**VISTI** il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

**VISTO** il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

**VISTO** il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

**VISTA** la Determina n. 209 del 14 giugno 2018 inerente all'emanazione delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del citato D.lgs. 82/2005;

**RILEVATO** che, a norma dell'art. 181-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale e che esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione;

**CONSIDERATO** che, a norme dell'articolo 181-*bis*, comma 2, le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

**VISTO** il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 254 del 17 maggio 2023, trasmesso con nota in data 20 giugno 2023;

## **DECRETA**

### Articolo 1

#### *Oggetto*

1. Il presente decreto individua le modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie di cui agli articoli 17, 18 comma 2, 20-*bis* comma 4, codice penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 181-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e delle altre disposizioni in materia di esecuzione della pena pecuniaria.

### Articolo 2

#### *Modalità di pagamento delle pene pecuniarie*

1. Fermo quanto previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il pagamento della pena pecuniaria è operato tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A tal fine, il personale degli Uffici del Pubblico Ministero e degli Uffici del Giudice per le Indagini preliminari, per quanto di rispettiva competenza, è abilitato ad operare sui sistemi informatici del

Ministero della Giustizia ai fini della generazione dell'avviso unico di pagamento, corredato dall'identificativo univoco di versamento, che è associato al condannato o al civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e alla pena pecuniaria da eseguire.

3. L'avviso unico di pagamento, generato ai sensi del comma 2, reca l'indicazione del Ministero della giustizia, il nominativo del condannato o del civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e l'identificativo univoco di versamento, che consente l'automatica associazione del pagamento con la relativa pena pecuniaria in esecuzione.

4. Il pagamento dell'avviso unico può essere effettuato utilizzando servizi di *home banking*, applicazioni di pagamento installate sui dispositivi elettronici quali tablet pc, smartphone, ovvero tramite servizi di pagamento online; il pagamento può essere, altresì, effettuato presso banche, filiali e sportelli ATM abilitati, presso uffici postali o agenzie che offrono servizi postali sul territorio ovvero presso esercenti convenzionati, quali bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati.

### Articolo 3

#### *Trattamento dei dati personali connessi al pagamento delle pene pecuniarie.*

1. Il Ministero della giustizia è il titolare del trattamento dei dati personali necessari al pagamento delle pene pecuniarie.

2. Gli uffici giudiziari-accedono ai sistemi informatici tramite i quali viene generato l'avviso unico di pagamento previsto dall'articolo 2, comma 2.

3. I compiti e le funzioni connessi al trattamento dei dati sono attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, a tal fine espressamente designati.

4. È assicurato che le operazioni di visualizzazione, inserimento, elaborazione, ricezione, modifica, conservazione dei dati e l'associazione tra i dati giudiziari contenuti nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale o nel decreto di condanna di cui all'articolo 460 del codice di procedura penale e l'avviso unico di pagamento avvenga esclusivamente all'interno dei sistemi informatici del Ministero della giustizia. E', comunque, assicurata, a tutela dei soggetti interessati, l'operatività delle specifiche misure tecniche e organizzative concernenti i sistemi informatici di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Il responsabile della piattaforma tecnologica indicata all'articolo 2, comma 1, svolge il ruolo di erogatore del servizio di connessione verso i fornitori dei servizi di pagamento e provvede, al tal fine, esclusivamente alla trasmissione ai fornitori dell'identificativo unico di pagamento (*IUV*) e del relativo importo, nonché alla successiva comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito del pagamento, senza alcun trattamento e memorizzazione dei dati giudiziari, in ogni caso nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

6. La piattaforma di rendicontazione dei pagamenti è collocata all'interno del Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (*PST*). Nella piattaforma di cui al periodo precedente sono registrati esclusivamente il nome e il cognome e il codice fiscale del destinatario dell'avviso unico di pagamento nonché la data di generazione e l'importo del medesimo avviso e il relativo esito.

Articolo 4

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma,

Il Ministro della giustizia